



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-

Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/02/2023 ha pronunciato e pubblicato la presente

SENTENZA

ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2891/2020 promossa

DA

BENCIVENGA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Guglielmo,
giusta procura alle liti in atti

Ricorrente

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Loreni e A.P.
Ciarelli giusta procura generale alle liti in atti

Resistente

Avente ad oggetto: *fondo garanzia previdenza complementare*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20.11.2020 il ricorrente ha domandato - previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2 della Legge n° 297/1982 - la condanna dell'Inps al pagamento della somma lorda di € 5.477,80 a titolo di T.F.R. per le annualità 2014, 2015 e 2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo.

Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, l'INPS ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, della quale ha chiesto il rigetto.

All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente - lette le note a trattazione scritta depositate dalle parti - è stata assunta in decisione.

1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

2. Le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente rimangono assorbite in virtù del principio della "ragione più liquida" (cfr. cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.

Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c.", così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).

3. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.

4. Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della BERAUD S.r.l. dal 01.08.2007 al 12.12.2016 (data di licenziamento) ed ha precisato di aver aderito al Fondo complementare *Prevedi* per il versamento delle quote di Tfr.

L'istante ha altresì dedotto che in esito alla cessazione del rapporto lavorativo il Fondo *Prevedi* ha provveduto alla sola liquidazione del Tfr maturato sino al 30.11.2013, avendo la società datrice di lavoro omesso i relativi versamenti e trattenuto per sé le rispettive quote per complessivi € 5.477,80, afferenti al periodo dal 01.12.2013 al 12.12.2016.

Il ricorrente ha allegato che, in esito al fallimento della BERAUD S.r.l. (avvenuto in data 25.05.2018), ha provveduto ad insinuarsi al passivo del fallimento per il predetto importo di € 5.477,80 a titolo di TFR per le annualità 2014, 2015 e 2016, giusto verbale di stato passivo non opposto in atti (cfr. doc. 2-3 ricorso).

Dagli atti di causa emerge che il Sig. Bencivenga, in data 28.01.2019 ha provveduto a presentare domanda amministrativa al Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del trattamento di fine rapporto non versato al Fondo e non corrisposto dalla datrice di lavoro.

Come si evince documentalmente, con provvedimento del 02.07.2020 l'Inps ha rigettato la domanda in quanto: *"...risulta che l'interessato ha già ottenuto il riscatto totale della sua posizione individuale. Si evidenzia che l'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare in primo luogo è un requisito indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i contributi omessi che non possono mai essere corrisposti direttamente al lavoratore; in secondo luogo soddisfa il requisito, espressamente previsto dall'art. 5, comma 2 del Dlgs. 80/92, che dall'omessa o insufficiente contribuzione possa derivare la perdita, anche parziale, della prestazione complementare..."* ed avverso tale provvedimento è stato presentato ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c. in data 06.07.2020 (cfr. doc. 6 e 9 ricorso).

5. L'art. 5 Dlgs. 80/1992 rubricato "Disposizioni in materia di previdenza complementare" statuisce che:

"1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per

prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, e' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, puo' richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.

3. Il Fondo e' surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.

4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

5.1 Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione hanno acclarato la natura previdenziale e non retributiva dei versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare, precisando in particolare che "la differenza tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa o complementare (ex contractu) è nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari (e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni). La natura privatistica della previdenza integrativa o complementare (finalizzata a garantire ai futuri pensionati un reddito ulteriore rispetto a quello garantito dalla previdenza obbligatoria) emerge dal meccanismo di adesione, che è libero e volontario, e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro." (cfr. Cass. s.u. 09/03/2015 n. 4784).

*6. In applicazione dell'art. 5 Dlgs. 80/1992, nel caso di specie parte ricorrente - come eccepito dall'Inps - all'atto della presentazione della domanda amministrativa di intervento al Fondo di Garanzia, avvenuta in data 28.01.2019, non risultava più iscritto presso il Fondo complementare *Prevedi*.*

Agli atti di causa emerge invero che il ricorrente, in data 31.03.2017, ha proceduto a riscuotere l'intero capitale versato dalla società datrice di lavoro e dunque ha optato per il

riscatto della propria posizione individuale con conseguente cessazione dell'iscrizione presso il fondo complementare (cfr. doc. 7 ricorso).

Il sopravvenuto riscatto volontario della posizione individuale, determinando il venir meno dell'iscrizione presso il fondo di previdenza complementare - quale logico presupposto costitutivo ex art. 5 Dlgs. 80/1992 - ha inevitabilmente precluso l'operatività del Fondo di Garanzia.

Del resto, la cessazione della posizione previdenziale presso il Fondo *Prevedi* non ha consentito all'Inps, quale gestore del Fondo di Garanzia, di integrare presso la relativa gestione di previdenza complementare i contributi risultanti omessi.

Né, in mancanza di una specifica disposizione normativa a riguardo potrebbe ritenersi configurabile la diretta corresponsione di tali somme al lavoratore.

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che il beneficio che il lavoratore trae dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che - anche sulla base di tali versamenti - lo stesso potrà percepire, con la conseguenza che *"la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto; ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo"* (Cass. sez.u. ult. cit.).

Qualora il datore di lavoro, sottoposto a procedura concorsuale, non abbia provveduto al versamento della contribuzione dovuta al fondo di previdenza complementare il lavoratore - ai sensi dell'art. 5 Dlgs. 80/1992 - può unicamente domandare all'Inps, quale gestore del Fondo di Garanzia, di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.

La giurisprudenza di legittimità ha invero confermato che *"il lavoratore ben può agire per ottenere coattivamente il versamento delle somme da parte del datore di lavoro che le abbia trattenute. Quello che invece non può fare, perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti. La correttezza di tale ricostruzione trova conferma proprio nella circostanza che è accordata*

all'assicurato la facoltà di chiedere l'intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza" (Cassazione civile sez. VI - 31/05/2022, n. 17704).

5.1 Tanto implica la legittimità del provvedimento di reiezione adottato dall'Inps in data 02.07.2020 e la conseguente infondatezza del ricorso che deve pertanto essere rigettato.

6. Sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della particolarità delle questioni giuridiche sottese.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:

- 1) rigetta il ricorso;
- 3) compensa integralmente le spese di lite.

Latina, 23.02.2023

Il Giudice

dott.ssa Simona Marotta